

IMPOSTE SUL REDDITO

Concordato preventivo biennale alla prova del modello Redditi 2025

di **Andrea Bongi**

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

Il modello Redditi 2025 PF fa il **pieno di novità**. Protagonista assoluto dei vari quadri dichiarativi è senza dubbio il **concordato preventivo biennale** (CPB). Al nuovo istituto di *compliance*, introdotto nell'ordinamento dal D.Lgs. 13/2024, è dedicato il **nuovo quadro CP**, nel quale si dovranno **determinare i redditi d'impresa e di lavoro autonomo** sulla base delle disposizioni di cui agli [articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024](#), e l'**imposta sostitutiva** ex [articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#).

Oltre alle novità relative al suddetto quadro CP, sono stati, inoltre, **aggiornati anche i quadri RE, RF, RG ed RS** per gestire correttamente la disciplina del **concordato preventivo biennale**.

I contribuenti in **regime forfetario** che hanno aderito al concordato preventivo biennale **liquideranno le imposte dovute**, eventuale sostitutiva compresa, **nel quadro LM** nel quale sono state aggiunte **due righe proprio per la gestione del CPB per l'anno 2024**.

Subito dopo il concordato preventivo, l'altra novità rilevante delle dichiarazioni 2025 delle persone fisiche è costituita dai **redditi derivanti dalle locazioni brevi**. Debutterà, infatti, nel 2024 la novità normativa in base alla quale **l'aliquota ridotta del 21 per cento per i redditi da locazione breve può essere riferita soltanto ad una unità immobiliare** individuata dal contribuente in **sede di dichiarazione dei redditi**.

Al tempo stesso, sempre in tema di **redditi da locazioni brevi**, sono state inserite nuove sezioni nei vari **quadri del modello Redditi e del 730** per l'indicazione del **Codice Identificativo Nazionale** (c.d. CIN) rilasciato dal Ministero del Turismo per l'identificazione dell'immobile locato per le **finalità previste dalla normativa di settore**.

I quadri nei quali si dovrà riportare tale codice numerico sono sia quelli dedicati ai **redditi immobiliari** sia **quelli dei redditi diversi** (qualora la locazione breve sia percepita dal comodatario o dal locatore in sublocazione) e il **quadro RS nel caso di immobili adibiti a strutture ricettive**.

Tra le altre novità da segnalare vi sono anche **gli aggiornamenti apportati alle variazioni in diminuzione del quadro RF** e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la **maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione**, di cui all'[articolo 4, D.Lgs. 216/2023](#) (maggiorazione costo del personale).

Novità anche nel quadro RS, nel quale è stata inserita una **nuova sezione per accogliere le novità previste per le operazioni** di cui all'[articolo 177-bis, Tuir](#), che possono verificarsi in capo alle **persone fisiche**, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 5, comma 1, lettera d\), D.Lgs. 192/2024](#).

Nel quadro RQ è stata, invece, inserita una **nuova sezione VII riservata ai contribuenti** che optano per l'affrancamento dei **saldi attivi di rivalutazione**, delle riserve e dei fondi, in sospensione d'imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio **in corso al 31 dicembre 2023**, che residuano al termine dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2024** per effetto dell'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#).

Nei quadri RF e RG, ed in particolare ai righe RF50 e RG23, è stata prevista la **non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento** dei redditi derivanti da **attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato** da un Paese estero **non appartenente all'Unione Europea** o allo Spazio economico europeo, così come disciplinata dall'[articolo 6, D.Lgs. 209/2023](#) (Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato).

Tra le altre novità degne di **segnalazione, la rimodulazione**, per il periodo d'imposta 2024, delle **aliquote Irpef per scaglioni di reddito che sono fissate in tre** e il nuovo regime agevolativo per **redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P. per gli anni 2024 e 2025**. Per questi contribuenti i redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero **concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef**.